

531
25-01-10
9

SENTENZA N°	752/09
R.G. n.	1678/08
Cron. n.	804
Rep. n.	1896
Data	16.12.08
Pubbl. 21 DIC. 2009	
CU. PACATO	

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

- | | |
|------------------------|------------------|
| dr.ssa Roberta BONAUDI | Presidente |
| dr. Marcello PISANU | Giudice relatore |
| dr. Gianpaolo MACAGNO | Giudice |

ha pronunciato la seguente:

OGGETTO: altri istituti di diritto societario.

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa promossa da:

P [redacted] C [redacted] residente in [redacted] elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Cavallotti n. 19, presso lo studio dell'avv. Davide Del Popolo Riolo che, unitamente all'avv. Luigi Mandrone, la rappresenta e difende per procura in data 10.6.2008;

ATTRICE

CONTRO

BANCA [redacted] S.p.a. (già [redacted] S.p.a.), corrente in [redacted] elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. C [redacted] G [redacted] che, unitamente e disgiuntamente all'avv. F [redacted] B [redacted] la rappresenta e difende per procura in data 7.10.2008;

CONVENUTA

10

OGGETTO: altri istituti di diritto societario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli avv.ti Mandrone e Del Popolo Riolo per l'attrice così concludono:

"Reiectis adversis, premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia al Tribunale Ecc.mo in composizione collegiale:

NEL MERITO:

DATO ATTO del disconoscimento ex art 2712 CC del documento n. 5ter, prodotto dall'intermediario finanziario convenuto;

DICHIARARE

IL CASO.it

la risoluzione del "Contratto di negoziazione sottoscrizione e collocamento, di ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia e amministrazione di strumenti finanziari", stipulato il 26 ottobre 1999, nonché dell'ordine d'acquisto [conferito in pari data], concernente il seguente strumento finanziario:

- "Codice ~~DE0003527966~~ ~~Descr. Titolo ARG. 210t02 9.25%~~
~~EUR~~ ~~Quantità 21,000~~ ~~Prezzo 99,75~~ ~~Ora esec. 17:20~~
~~Riferimento 3191017 Divisa EUR~~";

per grave inadempimento

IN OGNI CASO:

DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE

BANCA [REDACTED], S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo patiti dall'attrice e quantificati nella misura di € 14.715,51 o in quell'altra [maggiore o minore] accertanda, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dal 26 ottobre 1999 al saldo;

In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di patrocinio.

Salvis juribus.,"

IL CASO.it

Gli avv.ti G [REDACTED] e B [REDACTED] per la convenuta così concludono:

"l'Ill.mo Tribunale voglia:

nel merito:

- 1) in ogni caso, respingere le domande avversarie, infondate in ogni loro parte, in particolare alla luce della mancanza di ogni violazione di normativa e di altri obblighi a carico della Banca e di ogni vizio del contratto e quindi della mancanza di risoluzione del contratto e di responsabilità della Banca;
- 2) con contestazione del risarcimento dei danni chiesto dall'attore per le ragioni spiegate in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta, punto 8 in diritto;

con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato (in data 30.6.2008) e depositato nelle forme di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n. 5, evocava in giudizio la S.p.a. BANCA [REDACTED], esponendo:

- che, in data 26.10.1999, la sig.ra P [REDACTED] neo cliente dell'allora [REDACTED] S.p.a., su consiglio del personale del predetto intermediario finanziario, aveva acquistato lo strumento finanziario “Codice DE0003527966 Descr. Titolo ARG. 210t02 9.25% EUR Quantità 21,000 Prezzo 99.75 Ora esec. 17:20 Riferimento 3191017 Divisa EUR”, con addebito sul proprio conto corrente del relativo controvalore pari ad Euro 20.939,11;

IL CASO.it

- che nel dicembre del 2001 il gravissimo dissesto finanziario della repubblica sudamericana aveva determinato il “default” del titolo in questione;

- che, successivamente, lo strumento finanziario oggetto di causa era stato venduto ad € 6.233,60, con conseguente danno per l'attrice pari ad € 14.751,51;

- che la rischiosità dell'operazione, certamente nota alla convenuta non era stata in alcun modo comunicata alla cliente;

IL CASO.it

- l'operazione doveva ritenersi certamente inadeguata per oggetto, tipologia e dimensione, interessando il 100 % del patrimonio della sig.ra P [REDACTED] contadina e munita di sola licenza elementare;
- che, pertanto, il contratto di negoziazione e collocamento titoli, nonché l'ordine di acquisto del titolo de quo doveva essere risolto per inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della Banca [REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED]) a risarcire il danno subito dalla P [REDACTED];

Alla luce di queste premesse, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto, con conseguente condanna della convenuta a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati nell'importo di € 14.715,51.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la BANCA [REDACTED] S.p.a. (quale avente causa della [REDACTED]), la quale precisava che l'operazione era stata accompagnata alla sottoscrizione di un contratto di raccolta ordini e negoziazione titoli ed aveva avuto per oggetto titoli che non erano nel portafoglio della banca ed erano stati appositamente acquistati su richiesta specifica della cliente a cui l'operazione era stata pure sconsigliata dal

personale della convenuta. In ogni caso, l'acquisto di quei titoli doveva considerarsi del tutto adeguato alla propensione al rischio dell'attrice, espressamente dichiarata come "alta". Contestava, inoltre, una particolare rischiosità del titolo al momento dell'ordine di acquisto impartito dalla P [REDACTED]. Negava quindi qualsivoglia violazione degli obblighi contrattuali e legali relativi alla compravendita dei titoli in questione.

La convenuta chiedeva pertanto l'integrale rigetto della domanda avversaria ed, in subordine, contestava l'ammontare dei danni lamentati dalla parte attrice, facendo presente che doveva tenersi conto anche delle cedole incassate dalla Pettavino e che la rivalutazione della somma dovuta poteva decorrere soltanto dalla data della valuta (1.11.1999) e non dalla data dell'operazione (26.10.1999). **IL CASO.it**

Successivamente, le parti scambiavano ulteriori memorie difensive nei termini rispettivamente assegnati.

In data 26.1.2009, la parte attrice notificava alla controparte istanza per la fissazione di udienza ai sensi degli artt. 8 e ss. D. Lgs. 5/2003, contenente la definitiva formulazione della domande istruttorie e di merito avanzate, che veniva depositata in cancelleria il 28.1.2009.

La parte convenuta si avvaleva della facoltà di depositare, nei dieci giorni successivi, nota contenente la definitiva

formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte.

Veniva quindi nominato il Giudice Relatore, il quale provvedeva ad emettere decreto datato 16.2.2009, con cui veniva disposta una CTU e fissata udienza collegiale al 12.3.2009.

Nel termine di 5 giorni prima dell'udienza fissata, la parte convenuta provvedeva a depositare memoria conclusionale con la quale non esprimeva alcuna contrarietà all'espletamento della CTU.

IL CASO.it

All'udienza fissata per la discussione avanti al Collegio, comparivano le parti, le quali esponevano oralmente le proprie difese, anche attraverso il richiamo agli atti depositati.

Il Collegio confermava il decreto datato 16.2.2009 e delegava il Giudice Relatore per l'espletamento della prova ammessa.

Espletata la CTU, veniva fissata nuova udienza di discussione avanti al Collegio al 16.12.2009 con termine alle parti fino a 10 giorni prima per depositare memorie conclusionali.

All'esito della discussione, il Tribunale pronunciava la presente sentenza, riservando il deposito della motivazione entro il termine di giorni 30.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, occorre anzitutto verificare la natura dell'investimento oggetto di causa.

Orbene, sul punto, la CTU espletata nel corso del giudizio, conclusa con relazione redatta in data 24.7.2009 dal dr. M. [REDACTED] V. [REDACTED] ha permesso di accertare che i titoli di cui si discute consistono in obbligazioni (recanti il n. ISIN DE0003527966) emesse dalla Repubblica Argentina in due tranche, rispettivamente in data 21.10.1999 ed in data 9.11.1999, con scadenza uniformata al 21.10.2002 ed aventi un identico tasso di interesse del 9,25 %.

IL CASO.it

Dalla relazione peritale risulta poi che la transazione oggetto di causa (pacificamente eseguita in data 26.10.1999) è collocabile in un momento in cui i titoli non erano ancora quotati presso la borsa italiana (situazione che si sarebbe verificata soltanto in data 15.6.2000) e presentavano un rating corrispondente ad un indice di rischio piuttosto elevato.

Infatti, per la Standard & Poor's (unica agenzia di rating che aveva valutato detti *bond* fin dalla data della loro emissione), le obbligazioni presentavano un rating pari a "BB" indicante un "titolo speculativo. *Nel lungo periodo non ben garantito, specie nel caso di condizioni economiche sfavorevoli*".

A ciò si aggiunga, come evidenziato dal consulente d'ufficio, che sia nelle "avvertenze per l'investitore", all'interno delle note integrative ai prospetti delle Obbligazioni in questione, sia nelle "*circular offering*" reperite dal CTU, relativamente ai

titoli di cui è causa, era testualmente riportata l'avvertenza che:
"le Obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizioni di valutare e sostenere rischi speciali".

Del tutto evidente dunque è il fatto che si trattava di titoli stranieri i quali presentavano un elevato grado di rischio che, infatti, aveva comportato (come risulta dalla stessa *offering circular*: cfr. relazione del CTU) la possibilità di una negoziazione dei bond in questione, in via diretta, esclusivamente in favore di investitori istituzionali.

Alla luce di queste premesse fattuali, non si può fare a meno di ricordare, in proposito, lo specifico obbligo gravante sull'intermediario finanziario, nel momento della ricezione di una richiesta di investimento, di informare compiutamente il cliente in merito alla tipologia di operazione che si sta per realizzare.

IL CASO.it

Infatti, l'art. 28, comma 2, del Regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522, attuativo della L. 24.2.1998 n. 58, stabilisce espressamente che: "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Come correttamente osservato in dottrina, tale dovere dell'intermediario si sostanzia "nel dovere di informarsi e di informare".

La giurisprudenza ha poi giustamente rilevato che la normativa in esame "pone a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori" (cfr. Trib. Genova 15.3.2005, in Foro It. 2005, I, 2539).

IL CASO.it

Deve poi precisarsi che, nel caso concreto, l'investitore era sicuramente sprovvisto di strumenti culturali idonei a valutare compiutamente la rischiosità del titolo. Risulta infatti incontestato tra le parti che l'attrice sia persona munita della sola licenza elementare e svolgente la professione di contadina in pensione. Sul punto, è opportuno rilevare che non è mai stato contestato dalla convenuta che il soggetto che ha acconsentito all'ordine di acquisto in questione fosse l'attuale attrice (benché non sia mai stato prodotto in giudizio l'ordine scritto relativo a detta operazione).

La banca convenuta avrebbe quindi dovuto tenere conto della concreta situazione personale della cliente, ponendo in essere una completa illustrazione del prodotto finanziario in questione.

Ciò vale tanto più in un caso come quello di specie ove, trattandosi di un titolo non quotato in borsa, l'investitore non aveva altra possibilità di conoscere altrimenti le caratteristiche dei *bond*. Si noti, sul punto, che il CTU ha avuto modo di verificare che le *offering circular* che hanno accompagnato l'emissione dei titoli, a quel tempo, erano disponibili soltanto in lingua inglese o tedesca e dunque presentavano per l'investitore italiano anche difficoltà di comprensione linguistica, oltre che tecnica.

IL CASO.it

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di informare non era dunque sufficiente una mera informazione generica, quale risultante dal cd. documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28 comma 1 lett. B) reg. Consob 11522/98. Infatti, il semplice assolvimento dell'obbligo di consegna di tale documento informativo non può certo, di per sé, ritenersi esaustivo del rispetto dei doveri di informazione, stante la natura generale e standardizzata delle indicazioni in esso contenuto, laddove invece l'operatore deve fornire precise indicazioni circa i rischi connessi allo specifico investimento (in questo senso cfr. anche Trib. Mantova 5.4.2005 in www.ilcaso.it).

Il corretto assolvimento degli obblighi di informazione doveva, invece, mettere l'investitore nelle condizioni di comprendere esattamente la tipologia dei titoli acquistati, la natura ed il grado rischio della specifica operazione finanziaria.

Nel caso di specie, quindi, la banca convenuta era sicuramente tenuta, in primo luogo, a conoscere tutti i dati relativi alle obbligazioni in questione, con specifico riferimento alla natura altamente rischiosa dell'investimento, trattandosi di dati desumibili dall'essere i titoli originariamente destinati ad investitori qualificati e dalle specifiche segnalazioni contenute nelle *offering circular*. In secondo luogo, la banca convenuta era obbligata a trasferire al cliente tali conoscenze, con modalità tali da renderle pienamente comprensibili, sia sotto il profilo contenutistico che sotto l'aspetto delle modalità di esposizione (in tal senso si veda anche quanto ritenuto da App. Torino 20.4.2007, in www.ilcaso.it).

Viceversa, la convenuta, pur a fronte delle espresse doglianze dell'attrice in merito alla totale assenza di informazioni da parte dell'intermediario finanziario, non ha assolutamente comprovato (né si è offerta di provare) di avere, anche solo sommariamente, illustrato la natura (e la rischiosità) dei titoli che ha fornito alla sig.ra Pettavino. **IL CASO.it**

Risulta, quindi, evidente la violazione degli obblighi contrattuali che derivavano a carico della banca dalla stipula del cd. contratto quadro o contratto di intermediazione finanziaria (di cui al doc. 1 di parte convenuta), anche a prescindere da ulteriori eventuali inadempimenti della Banca consistiti nel fatto di avere posto in essere un'operazione inadeguata.

In assenza di corrette informazioni circa l'investimento in questione, non è neppure ipotizzabile una consapevole ratifica del cliente in merito all'acquisto delle obbligazioni Argentina, non potendosi considerare approvata tacitamente a posteriori una operazione di cui non vi era alcuna conoscenza delle relative caratteristiche (e dunque non poteva quindi essere apprezzata nella sua natura).

IL CASO.it

Per quanto riguarda poi l'individuazione delle conseguenze di tali violazioni, è doveroso richiamarsi al recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. 19.12.2007 n. 26724, in senso conforme alla precedente Cass. 29.9.2005 n. 19024) le quali hanno avuto modo di chiarire che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario non dà luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Tuttavia la Cassazione - nelle pronunce già citate - ha precisato che le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano invece le operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del



[Handwritten mark]

contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in materia di inadempimento contrattuale.

Questo Tribunale ritiene di doversi uniformare a tale orientamento e, conseguentemente, nel caso di specie, ove - come già chiarito - si è trattato di inadempimenti posti in essere dalla banca in corso di esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, risulta inevitabile (senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria) dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni argentine oggetto di causa. L'atto negoziale in questione ha infatti costituito uno dei momenti attuativi del cd. contratto quadro.

IL CASO.it

La gravità dell'inadempimento è indiscutibile, poiché si deve ritenere che, se fosse stata chiaramente illustrata alla cliente la notevole rischiosità dei titoli, ella si sarebbe astenuta dall'effettuare l'acquisto degli stessi.

Invero, non si può certo ritenere - come ipotizzato dalla convenuta - che l'attuale attrice avrebbe in ogni caso posto in essere quella spericolata operazione dato che, in epoca successiva ai fatti per cui è causa (quantomeno di un anno, come emerge dal riepilogo posizione prodotto dalla difesa della convenuta sub doc. 3), ella ha operato altri due investimenti in obbligazioni straniere. Non vi è infatti alcuna prova in giudizio delle modalità e del contesto in cui sono avvenute tali distinte operazioni mobiliari. Inoltre, anche l'eventuale consapevole

consenso dato dall'attrice a quelle posteriori e specifiche operazioni, non sarebbe affatto significativo della volontà della cliente di operare la diversa operazione mobiliare oggetto di causa, della cui natura non risulta essere stata minimamente informata dall'intermediario mobiliare.

Dalla pronuncia di risoluzione conseguono poi i dovuti effetti restitutori.

Si deve pertanto, in primo luogo, condannare la banca a rimborsare le somme addebitate al cliente per realizzare l'investimento de quo. Tali somme risultano pari ad € 20.939,11, corrispondenti a 40.543.771 delle vecchie lire (come risulta dalla comunicazione di eseguito 3.11.1999, prodotta quale doc. 2 di parte attrice, nonché dall'estratto conto prodotto dalla parte attrice sub doc. n. 34).

IL CASO.it

Peraltro, occorre tenere conto del fatto che l'attrice ha provveduto a vendere l'obbligazione in questione in data 21.12.2006 (cfr. doc. 5 attoreo), incassando così la somma di € 6.233,60.

Da quanto precede deriva che, operata la richiesta di compensazione, la banca convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 14.705,51. Trattandosi di debito di valore, non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria.

Non spetta invece all'attrice alcun ulteriore somma a titolo risarcitorio, poiché non è stata fornita alcuna prova del fatto che

un diverso investimento avrebbe comportato una maggior
rendita del capitale. **IL CASO.it**

Sull'importo di cui sopra devono poi essere corrisposti gli
interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di valuta
dell'esborso (9.11.1999, come risulta dalla già citata
comunicazione di eseguito 3.11.1999, prodotta quale doc. 2 di
parte attrice) fino all'effettivo saldo.

Occorre infine condannare la convenuta, quale parte pressoché
totalmente soccombente, a pagare tutte le spese di CTU (come
già liquidate dal G.I.) nonché a rimborsare le spese sostenute in
giudizio da P [REDACTED] C [REDACTED], liquidate come in
dispositivo in misura conforme alla nota spese depositata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
dichiara risolto per inadempimento della convenuta BANCA
[REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED]
[REDACTED] S.p.a.) il contratto di
compravendita, stipulato in data 26.10.1999 tra la convenuta e
la sig.ra P [REDACTED] C [REDACTED] relativo all'acquisto di
obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina con tasso di
interesse 9,25% aventi Codice ISIN: DE0003527966;

dichiara tenuta e condanna la BANCA [REDACTED]
[REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED] S.p.a.)
a corrispondere in favore di P [REDACTED] C [REDACTED] la
complessiva somma di € 14.705,51, oltre gli interessi al tasso
legale dalla data del 9.11.1999 sino all'effettivo pagamento;
dichiara tenuta e condanna la BANCA [REDACTED]
[REDACTED] S.p.a. (già [REDACTED] S.p.a.)
a pagare le spese di CTU (già liquidate dal G.I.), nonché a
rimborsare le spese processuali sostenute in giudizio da
P [REDACTED] C [REDACTED], spese che si liquidano in complessivi €
5.832,64, di cui € 191,74 per anticipazioni; € 351,71 per spese
imponibili, € 1.334,00 per diritti ed il resto per onorari (ivi
compreso il rimborso spese 12,5 % ex art. 14 della tariffa),
oltre CPA ed IVA.

Così deciso in Cuneo il 16.12.2009.

IL CASO.it

Il Giudice est.
Dr. Marcello PISANU

Marcello Pisanu

Il Presidente
Dr.ssa Roberta BONAUDI

Roberta Bonaudi

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(Maddalena Cavallera)

Maddalena Cavallera

Depositato in cancelleria il 21.12.2009

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Maddalena Cavallera)

Maddalena Cavallera

2
IL CANCELLIERE
(Maddalena Cavallera)